

Attualità

## Comuni in prima linea nella lotta all'evasione

22 Dicembre 2005

La partecipazione all'attività di accertamento sarà premiata con il 30% delle maggiori somme riscosse

Thumbnail  
Image not found or type unknown

La legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla Finanziaria), recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha previsto all'articolo 1, comma 1, la collaborazione dei Comuni all'attività di accertamento condotta dagli Organi dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'azione di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale.

La norma in questione testualmente recita: *"Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso"*.

Il successivo comma 2 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, circa le modalità tecniche attraverso le quali tale partecipazione potrà attuarsi, quali quelle riguardanti l'accesso alle banche dati e la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, nonché le ulteriori materie per le quali i Comuni partecipano all'accertamento.

Non solo; il testo definitivo della norma approvato con la citata legge di conversione n. 248/2005 prevede anche, rispetto all'originario Dl n. 203/2005, che detta partecipazione possa materialmente attuarsi *"anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali"*.

Alla luce del dato normativo, pertanto, assume valenza strategica, ai fini del coinvolgimento dei

Comuni nell'attività di accertamento, l'emanazione del menzionato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le specifiche tecniche e modalità attraverso le quali, concretamente, i Comuni potranno collaborare alle procedure di appuramento di nuova materia imponibile da sottoporre a tassazione.

La partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale non rappresenta una assoluta novità in questo campo, piuttosto appare come una reviviscenza di un ruolo già riconosciuto da precedenti norme, in particolare dagli articoli 44 e 45 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi, nonché dall'articolo 22 del Dpr n. 643/73, relativamente all'Invim.

Il rilancio dei Comuni nell'attività di accertamento è in piena sintonia con il rinnovato quadro normativo proteso al decentramento amministrativo di poteri e funzioni, nonché al conferimento di potestà tributarie ormai riconosciute da norme di rango costituzionale a tutti gli enti locali.

Il citato articolo 1, comma 1, della legge 248/2005, rispetto alle norme più risalenti nel tempo, abbraccia tutti i tributi erariali, sia diretti che indiretti, compresa l'Iva. Quelle antecedenti, al contrario, erano norme più settoriali, dal momento che riguardavano, in particolare, l'Irpef e l'Invim, imposta quest'ultima, peraltro, abrogata a decorrere dal 1° giugno 1993, dall'articolo 17, commi 6 e 7, del Dlgs n. 504/92.

Il coinvolgimento dei Comuni è a tutto campo, atteso che la loro partecipazione è estesa a procedure che comportano l'emissione di ogni tipologia di accertamento, sia esso ordinario, che parziale o sintetico. Non solo, ma la collaborazione di detti enti non si limita all'accertamento dei tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, ma, in prospettiva, anche a coadiuvare l'Agenzia del Territorio nella gestione delle entrate di propria competenza.

Per rendere più fattiva la collaborazione dei Comuni, il legislatore ha previsto che anche i soggetti ausiliari incaricati *ad hoc* da detti enti per l'espletamento delle normali attività di accertamento e riscossione dei tributi locali possono coadiuvare l'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate. Ci si riferisce, evidentemente, a quei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni, inclusi nello speciale Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, previsto dall'articolo 53 del Dlgs n. 446/97 istitutivo, tra l'altro, dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef.

La cooperazione fra Comuni e Agenzie fiscali potrà esplicarsi su tutti i tributi, ma, in particolare, il settore nel quale detta attività, presumibilmente, avrà modo di esaltarsi sarà quella riguardante l'accertamento dell'evasione immobiliare, essendo i Comuni titolari dello *ius impositionis* dell'Ici - primo cespite per importanza in termini di gettito fra le entrate comunali - e profondi conoscitori

del territorio e degli immobili che su di esso vi insistono.

di

**Argentino D'Auro**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/comuni-prima-linea-nella-lotta-allevazione>